

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI PER LE S.R.L.

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, abolisce il Libro Soci per le SRL, a far data dal 30 marzo 2009 attribuendo alla pubblicità del registro delle imprese pieno valore, non solo verso i terzi, ma anche nei riguardi delle società.

Al fine di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, viene anche disposta la soppressione dell'annuale comunicazione al Registro Imprese circa le risultanze del libro dei soci in sede di deposito del bilancio.

Il comma 12 undecies dello stesso articolo pone in capo agli amministratori delle società a responsabilità limitata (con esclusione delle società cooperative a r.l.) l'obbligo di inviare al Registro delle Imprese, in esenzione di bolli e diritti, apposita comunicazione, entro il 30 marzo 2009, contenente la compagine sociale nonché le ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro soci, devono essere acquisite nel Registro delle Imprese (quali il domicilio di ciascun socio ed i versamenti sulle singole quote).

L'Unioncamere con nota 2453 dell'11 febbraio 2009 fornisce le coordinate sulle modalità di fusione del libro soci delle Srl nel Registro delle imprese, prevista dal Decreto anti-crisi.

Tale disposizione si applica alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

La dichiarazione di "allineamento" tra libro e Registro dovrà essere effettuata entro il **30 marzo** tramite il **modello B e intercalare S**, con apposita indicazione nel quadro note.

Ciò consente all'Ufficio del Registro delle imprese di acquisire la compagine sociale accompagnata dalle ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro soci, devono essere acquisite nel Registro delle imprese e cioè:

- 1) il domicilio di ciascun socio;
- 2) i versamenti sulle singole quote.

La presentazione della dichiarazione rappresenta un obbligo a carico degli amministratori e deve essere effettuata per via telematica, mediante l'uso della firma digitale.

E' esente da imposte e tasse, compreso il diritto di segreteria.

In caso di comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese effettuata oltre il termine, si perderà il beneficio della esenzione del pagamento delle imposte e tasse dovute, compreso il diritto di segreteria E' inoltre prevista una sanzione pari a 412 euro per ciascun amministratore che non ottempera all'allineamento entro il 30 marzo.

Gli uffici del Registro delle imprese in sede di controllo sulle comunicazioni dovranno limitarsi alla verifica formale delle pratiche, in quanto ricade in capo all'amministratore dichiarante la piena responsabilità della veridicità della dichiarazione di allineamento.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it